Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 21 dicembre 1940 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 ottobre 1940-XIX, n. 1689.

Istituzione dell'Istituto nazionale di entomologia, con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito l'Istituto nazionale di entomologia pura ed applicata, con sede in Roma.

Art. 2.

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la tutela e vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale che nominerà il presidente e il Consiglio direttivo costituito di otto membri, quattro dei quali designati rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero dell'Africa Italiana, dalla Reale Accademia d'Italia e dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.

Per il funzionamento dell'Istituto nazionale di entomologia è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-XVIII - 1941-XIX, un contributo annuo di L. 50.000.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad apportare nello stato di previsione suddetto le occorrenti variazioni.

Art. 4.

Le norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto saranno stabilite da uno statuto che sarà approvato con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per l'Africa Italiana, previo parere del Consiglio di Stato, ai termini dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Lo statuto conterrà altresì le norme relative all'assunzione e allo stato giuridico, nonchè alla dotazione organica e al trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale necessario al funzionamento dell'Istituto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 30 ottobre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — TERUZZI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 ottobre 1940-XIX, n. 1690.

Nomina del direttore generale dell'Ordine medio a membro di diritto del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « Arnaldo Mussolini » per l'assistenza ai professori medi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A seguito del riordinamento del Ministero dell'educazione nazionale e della istituzione della Direzione generale dell'Ordine medio, disposti con R. decreto 4 aprile 1940-XVIII, n. 196, l'art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1726, convertito nella legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 69, che stabilisce la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « Arnaldo Mussolini » per l'assistenza ai professori medi è sostituito come segue:

« L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, e composto di:

a) un presidente;

b) un rappresentante del Partito nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato;

c) il direttore generale dell'Ordine superiore classico;

d) il direttore generale dell'Ordine superiore tecnico;

e) il direttore generale dell'Ordine medio;

f) il fiduciario dell'Associazione fascista della scuola, sezione scuola media;

g) un rappresentante del Ministero delle finanze;

h) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

i) due insegnanti di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione media o d'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica, uno dei quali designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

l) un rappresentante di ognuno di quegli enti da cui sia corrisposto un contributo annuo non inferiore a L. 10.000.

« Al Consiglio di amministrazione sono deferite le attribuzioni già di competenza del Consiglio direttivo dell'Ente ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 30 ottobre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 2 dicembre 1940-XIX, n. 1691.

Proroga dell'applicazione di alcune disposizioni della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761, contenente modifiche e integrazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, sull'esercizio delle assicurazioni private.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

Alla legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761, contenente modificazioni ed integrazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, sull'esercizio delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche:

1° L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Nel primo anno di assicurazione, a partire dal 1943, è fatto divieto agli enti assicuratori di liquidare a favore degli organi produttori più dei sette decimi della provvigione di acquisto; i restanti tre decimi sono liquidati nel secondo anno di assicurazione, commisurando in ogni caso la liquidazione alle rate di premio incassate.

« Per l'anno 1941, tale proporzione sarà rispettivamente di nove decimi e di un decimo, nel 1942 di otto decimi e di due decimi ».

2° Il capoverso dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Per l'anno 1941 il limite citato di L. 10.000 sarà di L. 20.000 e per l'anno 1942 di L. 15.000 ».

3° Il capoverso dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Per la produzione dell'anno 1941 tale percentuale è limitata al 5 per cento, mentre per quella del 1942 è stabilita nel 10 per cento ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 18 ottobre 1940-XVIII.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, del piroscafo « Mazara ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1940-XVIII, registro n. 9 Marina, foglio n. 397, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo *Mazara* già inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria posamine, è radiato da detto ruolo dalle ore 24 del 31 luglio 1940-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1940-XIX
Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 451. — VENTURA

(4814)

REGIO DECRETO 9 novembre 1940-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940-XVIII, registro n. 11 Marina, foglio n. 406, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motonave *Carloforte*: dalle ore 10 del 15 agosto 1940-XVIII.

Motoveliero *San Nicola*: dalle ore 8 del 31 luglio 1940-XVIII.

Rimorchiatore *Arno*: dalle ore 11 del 18 settembre 1940-XVIII.

Rimorchiatore *Città di Riva*: dalle ore 8 del 20 settembre 1940-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1940-XIX
Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 461. — VENTURA

(4809)

REGIO DECRETO 16 novembre 1940-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 29, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero *San Giuseppe* di stazza lorda tonn. 207,67, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore D'Amato Pantaleo fu Nicola con sede a Molfetta: dalle ore 15 del 19 luglio 1940-XVIII.

Motoveliero *Famiglia*: dalle ore 11 del 13 ottobre 1940 Anno XVIII.

Piroscafo *Turiddu*: dalle ore 9,30 del 27 agosto 1940 Anno XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1940-XIX
Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 466. — VENTURA

(4804)

REGIO DECRETO 16 novembre 1940-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 3 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1940-XVIII, registro n. 14 Marina, foglio n. 432, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Nazzareno Primo Esiste*: dalle ore 16 del 1° agosto 1940-XVIII.

Motopeschereccio *Neghelli*: dalle ore 8 del 1° agosto 1940-XVIII.

Motopeschereccio *Enzo il Superbo*: dalle ore 8 del 1° agosto 1940-XVIII.

Motopeschereccio *A Nessuno Secondo*: dalle ore 16 dell'8 agosto 1940-XVIII.

Motopeschereccio *Aprilia*: dalle ore 18 del 14 agosto 1940-XVIII

Motopesca *Sant'Antonio di Padova*: dalle ore 8 del 23 settembre 1940-XVIII.

Motopeschereccio *Tiravanti Stella del Mare*: dalle ore 20 del 22 settembre 1940-XVIII.

Motopeschereccio *Sant'Agnese*: dalle ore 16 del 14 ottobre 1940-XVIII.

Motopeschereccio *Mareb*: dalle ore 16 del 5 agosto 1940-XVIII.

Motopeschereccio *Maria* di stazza lorda tonn. 20,16, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, degli armatori Trevisani Nazzareno e Ricci Giulio con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 18 del 14 agosto 1940-XVIII.

Motopeschereccio *Vittorio Veneto*: dalle ore 17 del 20 agosto 1940-XVIII.

Motopeschereccio *Dux*: dalle ore 11 del 19 agosto 1940-XVIII.

Motopeschereccio *Corsaro*: dalle ore 8 del 4 settembre 1940-XVIII.

Rimorchiatore *Calliope*: dalle ore 18 del 30 agosto 1940-XVIII.

Rimorchiatore *Mario M.*: dalle ore 17 del 19 settembre 1940-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1940-XIX
Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 465. — VENTURA

(4805)

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 30, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero *Giordano Bruno*: dalle ore 16 del 24 luglio 1940-XVIII.

Motoveliero *San Matteo*: dalle ore 10 dell'8 luglio 1940-XVIII.

Motoveliero *San Salvatore*: dalle ore 12 del 28 luglio 1940-XVIII.

Motoveliero *Santo Padre*: dalle ore 10 del 17 luglio 1940-XVIII.

Motoveliero *Maria R.*: dalle ore 11 del 27 luglio 1940-XVIII.

Motoveliero *Maria delle Grazie*: dalle ore 12 del 17 luglio 1940-XVIII.

Motoveliero *Anna M.*: dalle ore 18 del 9 luglio 1940-XVIII.

Motoveliero *Gabriella C.*: dalle ore 15 del 16 luglio 1940-XVIII.

Motoveliero *Domenico Padre*: dalle ore 20 del 9 luglio 1940-XVIII.

Motoveliero *Carlo P.*: dalle ore 21 del 9 luglio 1940-XVIII.

Motoveliero *Luigia Garrè*: dalle ore 10 del 24 settembre 1940-XVIII.

Motopeschereccio *Piccolo Sergio*: dalle ore 9 del 25 agosto 1940-XVIII.

Motopeschereccio *Domenico*: dalle ore 9 del 25 agosto 1940-XVIII.

Motopeschereccio *Adriatico*: dalle ore 13 del 25 agosto 1940-XVIII.

Motopeschereccio *Nuova Lucia*: dalle ore 9 del 25 agosto 1940-XVIII.

Motopeschereccio *Esperia*: dalle ore 21 del 28 agosto 1940-XVIII.

Motopeschereccio *Ardito*: dalle ore 9 del 25 agosto 1940-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1940-XIX
Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 467. — VENTURA

(4808)

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1940-XIX.

Proroga, per l'annata 1941, dell'« Ufficio siderurgico » costituito presso la Direzione generale della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 3 e 5 della legge 25 maggio 1939, n. 841, che ha costituito un Ufficio siderurgico presso il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

La validità delle disposizioni della legge 25 maggio 1939, n. 841, che ha costituito un Ufficio siderurgico presso il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della marina mercantile - è prorogata fino al 31 dicembre 1941.

Art. 2.

La misura del contributo da versarsi — per i materiali ad essi assegnati — dai cantieri e stabilimenti per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali è fissata per l'anno 1941:

in L. 1,50 (lire una e cinquanta) per ogni tonnellata o frazione di tonnellata superiore a mezza tonnellata ed in L. 0,75 (lire zero e centesimi settantacinque) per ogni frazione di tonnellata uguale od inferiore a mezza tonnellata di materiali siderurgici;

in L. 1 (lire una) per ogni quintale o frazione di quintale superiore a mezzo quintale ed in L. 0,50 (lire zero e centesimi cinquanta) per ogni frazione di quintale uguale od inferiore a mezzo quintale di materiali metallici di monopolio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° novembre 1940-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

(4829)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Avviso

Si prevengono le Amministrazioni dei giornali e delle riviste, le Agenzie d'informazioni, ecc., che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero dell'Africa Italiana se non è dal medesimo richiesta direttamente, o per mezzo di librai.

Di tutte le pubblicazioni periodiche, pertanto, le quali, non richieste, si invieranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo d'associazione, e il Ministero non si tiene vincolato a respingerle.

(4830)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avvisi di rettifica

Nell'elenco n. 8 per rettifica d'intestazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1940-XIX, il certificato P. R. 3,50 % n. 175045 per L. 157,50 di rendita, deve intendersi intestato a Terzuolo Giuseppina fu Giovanni *moglie di Masuero Eugenio, domiciliata in Torino*, con l'usufrutto come alle precedenti iscrizioni.

(4862)

Nell'elenco n. 8 per rettifica d'intestazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1940-XIX, l'intestazione del Buono del Tesoro novennale 5 % 1940, serie 1ª, n. 301, per il capitale di L. 5000, deve essere corretta per quanto riguarda la paternità degli intestatari: Silvestri Antonio e Maria-Teresa *fu Oddone* e non *fu Orrone* come erroneamente è stato pubblicato.

(4863)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 dicembre 1940-XIX - N. 260

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,64
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7995
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,925
Id. 3,50% (1902)	74,05
Id. 3,00% Lordo	52,40
Id. 5,00% (1935)	95 —
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	73,85
Id. Id. 5,00% (1936)	96,35
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,15
Buoni novennali 5 % scadenza 1941	100,425
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	95,525
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	95,40
Id. Id. 5 % Id. 1944	98,85
Id. Id. 5 % Id 1949	100,025

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Sisto Papa Martire », in liquidazione, con sede in Bellegra (Roma).

Nella seduta tenuta il 1° dicembre 1940-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Sisto Papa Martire », in liquidazione, con sede in Bellegra (Roma), il dott. Giovanni Vassallo fu Salvatore è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(4798)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza (Verona)

Nella seduta tenuta il 5 dicembre 1940-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Isola Rizza (Verona) il sig. Eugenio Ferrari fu Silvio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(4799)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a nove posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1372, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra, e per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernenti i provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto 23 marzo 1940-XVIII, n. 245, concernente la costituzione della Direzione generale delle miniere e della metallurgia ed il riordinamento degli organici del Corpo Reale delle miniere;

Vista la nota 3 agosto 1940-XVIII, n. 7544/15/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza l'espletamento del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a nove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere.

Non sono ammessi al concorso le persone appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale delle miniere e della metallurgia) i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1) domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni diciotto e non superata quella di anni trentadue.

Per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato a relative operazioni militari, l'età massima è elevata a 37 anni; per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valore militare e per i promossi per merito di guerra è elevata a 39 anni.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e dei feriti per la causa fascista che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti commi sono aumentati di quattro anni.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un

anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Sono inoltre da applicarsi le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, nei confronti dei soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose;

3) documento dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;

4) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, ed escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

8) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale Italiana o per servizio militare non isolato all'estero dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

9) stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio da prodursi solo dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole. I detti candidati dovranno inoltre esibire un certificato da rilasciarsi dal competente ufficiale dello stato civile, da cui risulti se abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera e nell'affermativa se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del detto Regio decreto.

I soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dall'Unione medesima;

10) fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto del libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

11) certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha il domicilio il concorrente, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, dal vice segretario federale dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (od alla Gioventù Italiana del Littorio) nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato dovrà contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti comma dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario ovvero uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato di avere presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere ottenuto l'iscrizione al P.N.F. Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12) gli aspiranti feriti per la causa fascista, e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente alla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra e per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra e per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

13) elenco dei documenti inviati;

14) ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto a cui aspira.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

Gli aspiranti nullatenenti possono presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 7 in esenzione delle tasse di bollo, purchè si faccia in essi constare della condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di P. S. Gli stessi aspiranti possono inoltre presentare in esenzione di bollo il certificato del casellario giudiziale purchè la relativa richiesta di rilascio del certificato stesso sia fatta al procuratore del Re per il tramite del podestà e sia corredata del prescritto certificato di indigenza. Tale certificato dovrà anche essere inviato insieme agli altri documenti a corredo della domanda di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. L'estratto dell'atto di nascita dovrà essere in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda i documenti di cui ai numeri 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato ed autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente ed irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

I documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, debbono essere prodotti entro i termini stabiliti per la presentazione di tutti gli altri documenti.

Art. 6.

La graduatoria dei candidati verrà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione esaminatrice.

La Commissione stessa stabilirà inoltre la votazione che ciascun candidato dovrà almeno riportare per essere dichiarato idoneo.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1° della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1° del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542; 3 e 4 del R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179; per la ripartizione dei posti le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 7.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere, e conseguiranno la nomina ad inserviente, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assume servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro: RICCI.

(4836)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di studio « Riberi » presso la Regia università di Torino

Visto il R. decreto 10 agosto 1865;
Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1870;
E' aperto il concorso al posto di studio « Riberi ».

Vi possono aspirare:
in 1° grado: i parenti del Fondatore;
in 2° grado: gli studenti del comune di Stroppo;
in 3° grado: gli studenti della Valle Macra.

La nomina sarà regolata secondo l'ordine seguente: avrà la preferenza sopra ogni altro il più vicino agnato del Fondatore, quindi il più vicino nell'ordine della cognazione, poscia uno studente del comune di Stroppo, in difetto uno della Valle di Macra, in maniera che i nativi del Comune più vicini siano antoposti a quelli dei Comuni più lontani da Stroppo.

Detto posto potrà essere assegnato tanto pel Corso liceale, quanto pel Corso universitario. Nel Corso universitario il posto è riservato agli studenti di medicina e chirurgia.

Gli aspiranti al concorso dovranno dimostrare la loro appartenenza alla razza italiana e presentare domanda in carta da bollo da L. 4, alla Segreteria della Regia università, entro il 10 gennaio 1941-XIX.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti.

Per gli aspiranti appartenenti al 1° grado:

1) albero genealogico rilasciato o autenticato dalle autorità civili;

2) certificato di studio comprovante che il concorrente ha almeno ottenuto la licenza ginnasiale (vidimato dal Regio provveditore agli studi);

3) certificato di iscrizione al P.N.F. od alle Organizzazioni giovanili fasciste.

Per gli aspiranti appartenenti al 2° e 3° grado:

1) certificato di nascita del concorrente (vidimato dal presidente del Tribunale);

2) certificato di domicilio della famiglia del concorrente;

3) certificato di studio (come al n. 2 del grado precedente);

4) certificato di iscrizione al P.N.F. od alle Organizzazioni giovanili fasciste.

In caso di più aspiranti nei diversi gradi potranno essere richiesti quei documenti, che valgano a meglio regolare i casi di preferenza.

Torino, addì 3 dicembre 1940-XIX

(4834)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso a 90 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo del personale provinciale delle dogane ed imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale del 7 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 ottobre successivo, col quale è stato indetto un concorso per esami a 90 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione dogane), col quale è stata anche composta la relativa Commissione esaminatrice;

Ritenuta la necessità di sostituire il segretario della Commissione stessa cav. dott. Tagliarini Antonio, il quale trovasi richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale;

Decreta:

Il dott. Capo Vincenzo, primo segretario amministrativo, iscritto al P.N.F., è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione esaminatrice del concorso a 90 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione dogane) indetto con decreto Ministeriale 7 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il giorno 8 ottobre 1940-XVIII, in sostituzione del cav. dott. Tagliarini Antonio, consigliere, richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1940-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(4835)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.